

Scuola Superiore della Magistratura

*Il regime di circolazione degli esiti delle intercettazioni nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione,
anche alla luce di Sez. U 18.7.2024, Pisaniello*

Scandicci, 11 febbraio 2025

SS.UU. n. 51 del 2020, Cavallo.

La previgente formulazione dell'art. 270 c.p.p.

«i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza»

QUESTIONE: cosa si intende per «procedimento diverso»?

SOLUZIONE: L'inutilizzabilità non opera solo quando si tratti di reati connessi ex art. 12 c.p.p., e solo se per tali reati l'intercettazione risulti ammissibile (ai sensi degli artt. 266 e 267 c.p.p.)

Le conclusioni delle Sezioni Unite Cavallo:

Il legame deve essere rinvenuto esclusivamente nelle ipotesi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p. in quanto, in caso di "imputazioni connesse", il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione; in tal caso, il legame sarebbe **originario e indipendente dallo specifico procedimento**, in quanto di carattere oggettivo e predeterminato.

La sentenza invece ha negato che una relazione occasionale, quale quella derivante dal **collegamento delle indagini** ai sensi dell'art. 371 c.p.p., o dall'appartenenza ad un **medesimo contesto investigativo**, sia in grado di **escludere che si tratti di procedimenti diversi**. In questi casi dunque opera il divieto di cui all'art. 270 comma 1 c.p.p. (salva sempre l'eccezione concernente i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza).

Il punto controverso

Inoltre, ad avviso delle Sezioni Unite è necessario che il reato connesso, accertato sulla base dell'intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato, rientri nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p.

Tale necessità discenderebbe, secondo il Giudice di legittimità, dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 15 Cost. e dalla conseguente istanza di rigorosa e inderogabile tassatività.

Le problematiche nascenti dall'ultimo inciso

Breve casistica:

- **Il reato <<ancillare>>**
- **Il reato <<fine>>**
- **Il reato <<associativo>> semplice**

**Il tentativo, infruttuoso, di “ripensamento”:
la sentenza Sez. 5, n. 1757 del 2021, *Lombardo***

La tesi della Procura Generale della Cassazione:

- **l'assenza di violazione dell'art.15 della Carta;**
- **il contrapposto contrasto della tesi adottata con altri principi costituzionali;**
- **l'incidenza del mutato assetto normativo**
- **il carattere non «strettamente vincolante» dell'inciso**

**La risposta della Corte:
sentenza Sez. 5, n. 1757 del 2021, *Lombardo*, Rv 283026**

- sostanziale condivisione delle ragioni delle SSUU Cavallo
- confronto rinviato col nuovo assetto normativo

Le problematiche:

**l'applicazione del principio della CAVALLO
anche nel caso di giudizio abbreviato**

Sez. 6, Sentenza n. 28790 del 01/10/2020, Rv. 279629 – 01

Sez. 5, Sentenza n. 42545 del 07/11/2024, Rv. 287174 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 542 del 15/11/2016, Rv. 269020 – 01 ;

L'IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE DEL REATO DIVERSO

*Sez. 6, **Sentenza n. [23148](#)** del 20/01/2021 Cc. (dep. 11/06/2021) Rv. 281501 - 01*

In tema di intercettazioni, il principio secondo cui l'utilizzabilità delle intercettazioni per un reato diverso, connesso con quello per il quale l'autorizzazione sia stata concessa, è subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen., non si applica ai casi in cui lo stesso fatto-reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa sia diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che in tale evenienza non vi è elusione del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., attese l'intervenuta legittima autorizzazione dell'intercettazione e la modifica dell'addebito solo per sopravvenuti fisiologici motivi, legati alla naturale evoluzione del procedimento).

ANCORA: Sez. 6 , Sentenza n. 48320 del 12/04/2022 Rv. 284074 – 01

In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, il mutamento dell'addebito, anche per effetto della esclusione di una circostanza aggravante, che intervenga nel corso del fisiologico sviluppo del procedimento, non determina la inutilizzabilità dei risultati dell'attività tecnica, la quale consegue solo se i presupposti per disporre le captazioni mancassero al momento di autorizzazione delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, in seguito alla ritenuta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che aveva legittimato il ricorso a tale più intrusivo mezzo di ricerca della prova).

Sul «momento» della verifica...

Sez. 6, n. 36420 del 19/01/2021 Rv. 281989 - 01

In tema di intercettazioni telefoniche, la verifica dei presupposti di legittimità va effettuata con riguardo alla qualificazione del reato per il quale, in concreto, si dispone di indizi idonei al momento dell'autorizzazione, sicchè, ove "ab origine" il reato astrattamente configurabile non era tra quelli contemplati dall'art. 266 cod. proc. pen., le intercettazioni sono inutilizzabili pur se formalmente disposte per un titolo di reato che le consentiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni inizialmente disposte in relazione al reato di corruzione e poi utilizzate con riguardo al reato di abuso d'ufficio, sul presupposto che quest'ultima era l'unica fattispecie concretamente configurabile sulla base degli elementi disponibili fin dal momento in cui l'autorizzazione era stata disposta).

E TUTTAVIA...

Sez. 6 , Sentenza n. [29194](#) del 19/01/2021 Rv. 281824 - 01

Ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa. (Fattispecie in cui, all'esito delle intercettazioni, è emersa l'assenza del vincolo di connessione tra il reato di associazione di stampo mafioso, per cui erano state autorizzate le captazioni, ed alcuni fatti corruttivi per i quali si invocava l'utilizzabilità dei relativi esiti).

Il successivo quadro normativo

**D.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modifiche,
nella Legge 28 febbraio 2020, n. 7 (cd. Riforma
Bonafede)**

La riscrittura del **comma 1 dell'art.270 c.p.p.**

[«i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino **rilevanti e** indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza **e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1, c.p.p.**»]

l'interpretazione «disgiuntiva» della congiunzione «e»: effetto **estensivo** dei risultati intercettativi sui procedimenti diversi

Sez. 5 - , Sentenza n. 37169 del 20/07/2022 Cc. (dep. 30/09/2022) Rv. 283874 – 01 (identica Sez. V, n. 37911 del 2022, n.m.), N MOTIVAZIONE si afferma che,

- La disposizione di cui all'art. 270 c.p.p., anche dopo la riforma, continua a prevedere il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, prevedendo DUE distinte deroghe: la prima ricalca la disciplina previgente (arresto in flagranza); la seconda concerne i reati di cui all'art. 266 comma 1 c.p.p..

La riscrittura del comma **comma 1bis dell'art.270 c.p.p.** [*«fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 2bis».*]

**La «tenuta» dell'assetto risultante
dall'effetto combinato delle SSUU Cavallo
e della normativa del 2019/2020.**

Gli effetti paradossali.

LA DISCIPLINA INTERTEMPORALE

- Con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ed il citato decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, a sua volta modificato in sede di conversione dalla legge 8 febbraio 2020, n. 7, sono state apportate numerose modifiche alle norme del codice di procedura penale in materia di intercettazioni, la cui operatività è stata differita a seguito delle numerose proroghe del termine di entrata in vigore della disciplina complessiva delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che era stato in origine fissato dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 - ovvero dal primo intervento di riforma della materia - facendo riferimento. **alle operazioni di intercettazioni relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla 26 gennaio 2018.**
- Con il d.l. n.161 del 2019, la data di decorrenza della nuova disciplina in precedenza indicata al 31 dicembre 2019, e riferita all'emissione dei provvedimenti autorizzativi, è stata posticipata «**ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020**».

LA DISCIPLINA INTERTEMPORALE

- Con la legge di conversione n. 7 del 2020 le parole « 29 febbraio 2020 » sono state sostituite con quelle « 30 aprile 2020 »; con il d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni nella l. 25 giugno 2020, n.70, è stata introdotta l'ultima proroga, con il nuovo termine riferito ai **procedimenti penali iscritti « dopo il 31 agosto 2020 »**.
- Dunque, la disciplina («Bonafede») delle intercettazioni, come dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e rimodulata dal decreto-legge n. 161 del 2019, è entrata in vigore solo dopo quest'ultimo intervento di proroga, ad esclusione della modifica apportata dall'art.6 del d.lgs n.216/2017, in vigore ed efficace fin dal 26 gennaio 2018 e che aveva già esteso la disciplina speciale prevista dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991 in materia di intercettazioni per i reati di criminalità organizzata anche ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione,

Cosa si intende per

«procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020»?

UNA PRIMA SOLUZIONE....

***Sez. 5 , Sentenza n. 37169 del 20/07/2022 Rv. 283874 – 01
(identica Sez. V, n. 37911 del 2022, n.m.)***

Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, salvi i casi di aggiornamento dell'iscrizione per il mutamento della qualificazione giuridica del fatto e per l'accertamento di circostanze aggravanti, deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce, nei confronti della stessa persona, elementi in ordine a fatti ulteriori costituenti reato, sia quando raccoglie, a carico di persone diverse dall'originario indagato, elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato, sicché deve ritenersi che la locuzione "procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020", che vale a individuare l'ambito di applicazione della disciplina relativa all'utilizzazione in diverso procedimento dei risultati delle captazioni, introdotta dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, faccia riferimento a tutte le notizie di reato che, dopo tale data, siano state oggetto di nuova ed autonoma iscrizione, quale che sia la forma utilizzata dal pubblico ministero.

UNA PRIMA SOLUZIONE....

**Sez. 5 - , Sentenza n. 37169 del 20/07/2022 Cc. (dep. 30/09/2022)
Rv. 283874 – 01 (identica Sez. V, n. 37911 del 2022, n.m.)**

- In tema di intercettazioni, la locuzione "procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020" - che vale a individuare l'ambito di applicazione della disciplina relativa all'utilizzazione in diverso procedimento dei risultati delle captazioni, introdotta dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 – si riferisce ai procedimenti nel cui ambito si intendono utilizzare i risultati di intercettazioni captate "aliunde".

CONTRA:

Sez. VI, n. 9846 del 24.11.2022 (dep. il 8.3.2023), n.m.

- Le intercettazioni eseguite nella vigenza della precedente disciplina, e quindi disposte nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme di legge vigenti al momento della loro autorizzazione, non possono mutare regime normativo per effetto di sviluppi procedurali successivi, derivanti dalla decisione di separare dall'originario procedimento alcune posizioni ovvero alcuni reati con conseguente trasmissione degli atti da un ufficio di Procura ad un altro, per ragioni di competenza territoriale e/o funzionale (Cfr., Sez. 6, n. 47235 del 17/11/2021, Ierardi, non massimata).
- Sulla base di tali principi, il regime normativo a cui fare riferimento è quello preesistente alle modifiche descritte apportate all'art. 270 cod. proc. pen., essendo state eseguite le captazioni sulla base di provvedimenti autorizzativi, e quindi sulla base di notizie di reato, precedenti alla data del 31 agosto 2020, non potendo assumere rilievo la circostanza che, per effetto degli sviluppi del procedimento, a seguito della decisione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...di disporre lo stralcio dal processo originario di una serie di notizie di reato con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di ..., questa abbia provveduto ad iscrivere le notizie di reato relative ai fatti per cui si procede dopo la data del 31 agosto 2020.

L'ULTIMA E ATTUALE DISCIPLINA

La **L. 9 ottobre 2023, n. 137**, che ha **convertito il D.L. 10 agosto 2023, n. 105**, ha riformato – oltre al profilo riguardante la disciplina del provvedimento che autorizza l'uso del captatore informatico e quello concernente la trascrizione delle registrazioni – anche il tema dell'utilizzo dei risultati in altri procedimenti.

L'art. 1, comma 2-*quater*, infatti, ha riformato l'art. 270, comma 1, c.p.p., sopprimendo le parole “**e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1**”.

È stata dunque eliminata quella parte della disposizione che era stata inserita nell'art. 270, comma 1, c.p.p. dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.L. n. 161 del 2019, cit.

Di conseguenza, per l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, non basta più che il reato emerso rientri nel catalogo di quelli che, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., permettono l'uso delle intercettazioni.

L'uso dei risultati delle intercettazioni svolte in un diverso procedimento, invece, presuppone che gli ascolti siano rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Con la riforma, pertanto, è stata riproposta la disciplina precedente, che va interpretata alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite *Cavallo*.

È stata introdotta, inoltre, una disciplina **transitoria**.

In deroga al principio *tempus regit actum*, è stato stabilito, all'art. 1, comma 2-*quinquies*, del D.L. cit., che

La disposizione di cui al comma 2 quater si applica ai

«procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Si ripropone dunque la regola già adottata in occasione della riforma complessiva della disciplina delle intercettazioni, che ha dato origine alla questione interpretativa rimessa alle Sezioni Unite.

Sez. U, *Sentenza n. [36764](#)* del 18/04/2024, PISANIELLO, Rv. 287005 - 01

La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.7 ed anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 - si applica solo nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.

Non vi sono elementi per ritenere che il legislatore, con la modifica del 2020, abbia cambiato angolo prospettico e che, con il riferimento alla "iscrizione del procedimento", abbia voluto disciplinare la successione temporale facendo riferimento, in tema di circolazione probatoria degli esiti captativi, al procedimento "ad quem".

Sussistono, invece, obiettivi elementi per ritenere che quella modifica trovi la sua giustificazione, come detto, nella esigenza di "limare", di migliorare il precedente criterio, di eliminare quelle situazioni di criticità, che erano state segnalate e di cui il legislatore era conscio.

Nel 2020 il legislatore apportò una modifica della norma provvisoria che si muoveva nell'ambito dei rilievi operati, ma sempre avendo riguardo ad un unico criterio di definizione per la successione dell'intera "riforma" e al procedimento "a quo", cioè al procedimento originario e non a quello "diverso»

È la data di iscrizione del procedimento originario che segna, dunque, il limite temporale per la entrata in vigore di tutta la riforma.

Ancora sulla valutazione del criterio di connessione...

Sez. 6 , Sentenza n. 24770 del 10/02/2022 (dep. 28.6.2022)

- La verifica debba essere compiuta in base al contenuto dell'accertamento operato dal Giudice con un decreto autorizzativo ovvero con un provvedimento di proroga, comunque connotato da una motivazione corrispondente a quella di un provvedimento genetico, essendo peraltro legittimo, ove desumibile dallo stesso provvedimento, il riferimento alla richiesta del P.M. e agli atti sui quali la richiesta di fonda.
- Proprio perché assume rilievo il momento genetico o comunque quello autorizzatorio, nelle sue varie scansioni e fasi, deve ritenersi che la base fattuale valutata in quella sede possa essere presa in considerazione in concreto anche nel caso di una riqualificazione del fatto, quand'anche risolvendosi nell'individuazione di un reato per il quale in astratto le captazioni non sarebbero state consentite (Sez. 6, n. 23244 del 20/01/2021, Urso, non massimata), e nel contempo che a quella base fattuale - e non ad astratte ed assertive originarie prospettazioni - vada correlato il giudizio in ordine alla configurabilità del legame sostanziale, che si traduca in un vincolo di connessione tra il reato valutato all'origine e i reati, se del caso, accertati *in itinere*, anche attraverso le captazioni, pur non direttamente posti a fondamento del provvedimento autorizzatorio (si rinvia a quanto rilevato da Sez. 6, n. 29184 del 19/01/2021, Rega, Rv.281824).

Sez. 5 , Sentenza n. 37697 del 29/09/2021 Cc. (dep. 18/10/2021)

Rv. 282027 - 01

In tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., **senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi.**

Una possibilità di «recupero» in caso di inutilizzabilità...

*Sez. 5, Sentenza n. [34238](#) del 28/05/2024 Ud. (dep. 11/09/2024)
Rv. 286939 – 03*

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esiti dell'attività di captazione riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicché non sono affette da invalidità derivata le deposizioni rese, in sede di interrogatorio, dall'indagato a cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate.

ALTRE QUESTIONI

L'OMESSO DEPOSITO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO IN CASO DI INTERCETTAZIONI EFFETTUATE DA UFFICI GIUDIZIARI DIFFERENTI

*Sez. 1, **Sentenza n. [49627](#)** del 14/11/2023, Rv. 285579 - 02*

In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito del decreto autorizzativo non ne determina l'inutilizzabilità, neanche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, posto che l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare.

ALTRE QUESTIONI

LA MOTIVAZIONE SULLA «RILEVANZA»

*Sez. 3, **Sentenza** n. [5821](#) del 18/01/2022, Rv. 282804 - 01*

In fase di indagini preliminari, non è necessario che nel provvedimento che utilizza, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., i risultati di intercettazioni effettuate in procedimento diverso sia espressamente motivata l'indispensabilità di tali risultati ai fini dell'accertamento dei delitti per cui si procede e per i quali è previsto l'arresto in flagranza, potendo la valutazione di indispensabilità essere compiuta anche implicitamente, mediante l'attribuzione agli elementi utilizzati di specifica rilevanza ai fini della decisione adottata. (Vedi: n. 603 del 09/04/1992, Rv. 189986)

ALTRE QUESTIONI

Intercettazioni disposte in altro procedimento - Acquisizione come notizia di reato - Possibilità - Sussistenza - Produzione del decreto autorizzativo - Necessità - Esclusione

*Sez. 5, **Sentenza** n. [7781](#) del 27/10/2021, Rv. 282898 - 01*

In tema di intercettazioni, quando il contenuto di una captazione costituisca il presupposto di nuove ed autonome intercettazioni disposte in un diverso procedimento, per l'utilizzabilità degli esiti di queste ultime non occorre il deposito dei decreti autorizzativi del procedimento "a quo", le cui risultanze influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento "ad quem" come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi decreti solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall'art.267, comma 1, cod. proc. pen.